

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IN PUNTA DI CUORE"

Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituita a tempo indeterminato l'Associazione "*In punta di cuore*", di seguito indicata "Associazione". L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi vigenti.

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Lanzo Torinese (TO) in Via San Giovanni Bosco, n. 1, presso la Biblioteca Civica. La sede operativa dell'Associazione "In punta di cuore" rimane presso l'Ospedale di Lanzo Torinese. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Art. 3 SCOPI E FINALITÀ

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di:

1. solidarietà nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria a favore delle persone affette da Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) e dei loro congiunti;
2. divulgazione presso la società civile e le istituzioni delle patologie, degli strumenti di prevenzione e delle possibilità terapeutiche dei DCA;
3. promozione del riconoscimento dei DCA a livello sanitario e istituzionale affinché si attivino misure legislative, economiche, di assistenza sociale e sanitaria per garantire la dignità di cura e di assistenza;
4. studio dei DCA, dei loro effetti sociali e sanitari e dei percorsi di cura.

Gli scopi dell'Associazione possono essere perseguiti anche attraverso collaborazioni con Istituzioni, altre Associazioni e organizzazioni, esperti e specialisti nell'ambito dei DCA.

Art. 4 ATTIVITÀ

Per perseguire gli scopi di cui all'art. 3, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- accoglienza, orientamento, supporto, organizzazione di gruppi di ascolto e di aiuto rivolti ai pazienti affetti da DCA, ai loro congiunti e, in generale, ai soggetti in condizione di rischio rispetto ai DCA;
- sostegno ai pazienti finalizzato al reinserimento sociale e alla riabilitazione;
- iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, alle scuole e alle istituzioni;
- congressi, seminari e convegni mirati all'approfondimento delle tematiche relative ai DCA,
- corsi di formazione rivolti a pazienti, loro congiunti, operatori nel settore dei DCA e altri soggetti (es. medici, psicologi, docenti, associazioni ecc.);
- assistenza a istituzioni e organizzazioni operanti nell'ambito della prevenzione e delle problematiche connesse ai DCA;
- realizzazione di studi, progetti, ricerche e di ogni altra iniziativa utile alla conoscenza, alla prevenzione e al trattamento dei DCA;
- attività pubblicistica ed editoriale.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri Soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri Associati.

Art. 5 GLI ASSOCIATI

All'Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione. Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci le persone che condividono gli scopi dell'Associazione, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, di etnia, di cultura, di appartenenza politica e di credo religioso né al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i Soci. I Soci si distinguono in:

- **Soci fondatori**, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- **Soci ordinari**, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

1. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
2. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
3. esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto.

I Soci sono tenuti a:

- a) osservare dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- b) pagare la quota associativa stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

L'ammissione di un nuovo Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito dell'impegno scritto del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione viene motivato dal Consiglio Direttivo. All'atto dell'iscrizione nel &Libro dei Soci, il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di Socio. Nel caso il Socio sia minorenne, sul &Libro dei Soci si registra anche il nome del tutore legale.

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. È facoltà di ciascun Socio recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un Socio viene deliberata dall'Assemblea nei confronti del Socio che:

- a) non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei Soci;
- c) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel &Libro dei Soci. Il Socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli Associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di "associato". La perdita della qualifica di "associato" comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega. I Soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione e i loro eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa e di ogni contributo versato e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 QUOTE ASSOCIATIVE

Gli Associati devono corrispondere, entro il termine del 30 settembre di ciascun anno, le quote associative annuali nell'importo stabilito dall'Assemblea. La quota associativa non è rivalutabile, ossia non può incrementare di valore né può generare redditi di sorta; è intrasmissibile, ossia non può essere ceduta, né rimborsata, né donata, né può essere oggetto di successione. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa. È facoltà degli aderenti versare contributi ulteriori.

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- ➔ l'Assemblea dei Soci;
- ➔ il Presidente;
- ➔ il Consiglio Direttivo;
- ➔ il Collegio dei Revisori, qualora nominato.

Art. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione di cui regola l'attività. È composta da tutti i Soci ed è retta dal principio del voto singolo. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa e che non abbiano avuto, o non abbiano in corso, provvedimenti disciplinari. Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Associato, conferendo allo stesso delega scritta. Ogni Socio può rappresentare un numero massimo di due Associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio ed ogni qualvolta si renda necessario. La convocazione può essere richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto al voto, o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro 30 giorni dalla richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti. L'assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è convocata con avviso affisso presso la sede legale, riportante l'ordine del giorno, il luogo e la data e l'ora della riunione e comunicato a ciascun socio con qualsiasi mezzo (lettera, fax, e-mail, sms, ecc.) almeno 8 giorni prima della data stabilita per l'assemblea. L'avviso deve contenere anche il luogo, la data e l'ora della eventuale seconda convocazione. Il Socio minorenni partecipa all'Assemblea senza diritto di voto. Il tutore legale riceve la convocazione all'Assemblea con diritto di potervi assistere, ma senza diritto di parola. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega la maggioranza dei Soci. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate nel **Verbale** redatto da un componente dell'Assemblea che lo sottoscrive con il Presidente.

Art. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA

Le Assemblee ordinarie sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non partecipano alla votazione. L'Assemblea ordinaria:

- ➔ elegge il Presidente dell'Assemblea che ha il compito fare rispettare l'ordine del giorno, verificare che ogni singolo socio possa esprimersi, controllare i risultati delle votazioni e dare lettura delle delibere finali dell'Assemblea;
- ➔ approva il Bilancio preventivo, il Conto consuntivo e la Relazione di attività;
- ➔ discute ed approva i programmi di attività;
- ➔ elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
- ➔ ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- ➔ nomina il Collegio dei Revisori dei Conti e ne approva il numero;
- ➔ approva l'eventuale **Regolamento** e le sue variazioni;
- ➔ delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- ➔ delibera sull'esclusione dei Soci;
- ➔ delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- ➔ approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i Soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione (ogni spesa deve essere opportunamente documentata);
- ➔ approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie per realizzare gli obiettivi definiti dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo **Verbale** all'Albo della sede e inserite nel **Libro verbale** delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Le Assemblee straordinarie sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alle modifiche all'Atto Costitutivo ed allo Statuto ed in merito ad altri provvedimenti per i quali è chiamata a deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di proposta di scioglimento dell'Associazione "In punta di Cuore", trova applicazione il successivo articolo 18. L'Assemblea straordinaria dei Soci:

- ➔ approva eventuali modifiche all'Atto costitutivo e allo Statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- ➔ scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei Soci aderenti.

Art. 11 REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE

Possono rivestire le cariche sociali tutti i Soci che:

- a) sono in regola con la quota associativa relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva;
- b) non sono stati oggetto di provvedimenti di esclusione;
- c) non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 10 consiglieri, che durano in carica 3 anni e sono eleggibili per un secondo o più mandati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione che deve essere ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo. Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa dell'Associazione. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- ➔ attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- ➔ redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- ➔ delibera sulle domande di nuove adesioni;
- ➔ sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
- ➔ sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli Associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ➔ ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli Associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- ➔ compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni due mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti. La convocazione va diramata per iscritto con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 13 PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni ed è eleggibile per due o più mandati. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei Soci. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art 14 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti, qualora nominato, è costituito da 2 componenti effettivi e un supplente eletti dall'assemblea dei soci. Alla sua prima riunione elegge il Presidente al suo interno. Il Collegio accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, controlla i conti consuntivi ed esprime le proprie valutazioni con una Relazione. Non possono essere eletti Revisori contabili i membri del Direttivo.

Art 15 COMITATI TECNICI

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli Associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art 16 IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- ➔ quote e contributi degli aderenti e di privati;
- ➔ contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- ➔ erogazioni liberali di Associati e di terzi;
- ➔ entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- ➔ eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ➔ proventi derivanti dalla cessione di beni e vendita di servizi agli Associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- ➔ entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ➔ da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto. Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario. È fatto divieto di dividere tra gli Associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art 17 BILANCIO

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter essere consultati da ogni Associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli Associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Art 18 SCIoglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 19 NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, della legge nazionale e della legge regionale.